

Avv. Elena Spina

Viale delle Milizie, 9 – 00192 – Roma

Tel: 06 35340262 fax 06-35340270 - cell. 348 7624764

e-mail: avvocatessaelenaspina@gmail.com

pec avvocatessaelenaspina@pec.it

La sottoscritta avv. Elena Spina (c.f. SPNLNE69L50D086N – pec:avvocatessaelenaspina@pec.it quale difensore di Cristina Morelli nata IL 19/05/1966 a Terni CODICE FISCALE MRLCST66E59L117B provvede alla redazione del presente avviso, da pubblicarsi sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in ottemperanza all'Ordinanza n. 04915/2025 emessa Tribunale Amministrativo Regionale – sezione III bis - in data 7 marzo 2025 che dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati tramite notificazione per pubblici proclami **sul sito del Ministero resistente che** dovrà provvedere alla pubblicazione del presente avviso, della ordinanza e degli atti del processo sul proprio sito internet istituzionale con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019.

Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione III bis - rg. n. 10784/2024

1. Nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare :

Parte ricorrente:

Cristina Morelli nata IL 19/05/1966 a Terni CODICE FISCALE MRLCST66E59L117B

Parti intime:

Ministero dell'Istruzione e del Merito

USR Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del Dirigente p.t.

Commissione giudicatrice del concorso per la classe di concorso A058 per la Regione Piemonte di cui al Bando D.d.g. n. 2575/2023

Michela Tartaglia

2. Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di ricorso

Provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo:

- della Nota prot. N. 33967 del 7 agosto 2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito -Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, emessa ai sensi dell'art. 9 del D.D.G. n. 2575/2023 con cui è stata approvata la Graduatoria di merito del N. 10784/2024 REG.RIC. Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A058 "TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA" tra le altre anche per la Regione Piemonte,
- nonché per l'annullamento della stessa graduatoria relativa alla regione Piemonte allegata, nella parte in cui inserisce illegittimamente la ricorrente con un punteggio decurtato ed erroneo;
- nonché ove necessario e se interpretato in termini successivamente lesivi alla posizione qui rappresentata, per l'annullamento del Bando di concorso del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al Decreto prot. n. 2575 del 6 dicembre 2023 -- Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, con particolare riferimento all'art. 9 e seguenti e allegate Tabelle. -
- nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e /o conseguenziali, precedenti o successivi ivi compreso i provvedimenti e verbali di determinazione dei criteri e della valutazione dei punteggi, di estremi sconosciuti, che abbiano autorizzato la decurtazione del punteggio

Provvedimenti impugnati con l'Atto di motivi aggiunti

Della Nota prot. N. 52091 del 5 novembre 2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito -Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, emessa ai sensi dell'art. 9 del D.D.G. n. 2575/2023 con cui è stata approvata la Graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A058 "TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA" tra le altre anche per la Regione Piemonte, nonché per l'annullamento della stessa graduatoria relativa alla regione Piemonte e classe di insegnamento A58 allegata, nella parte in cui inserisce illegittimamente la ricorrente con un punteggio ulteriormente decurtato ed erroneo di punti 200. Nonché ove necessario e se interpretato in termini successivamente lesivi alla posizione qui rappresentata, per l'annullamento del Bando di concorso del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al Decreto prot. n. 2575 del 6 dicembre 2023 -- Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, con particolare riferimento all'art. 9 e seguenti e allegate Tabelle. Nonché per l'annullamento dello stesso Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 e allegata

Tabella B ove siano interpretati in senso successivamente sfavorevole alla ricorrente Nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e /o consequenziali, precedenti o successivi ivi compreso i provvedimenti e verbali di determinazione dei criteri e della valutazione dei punteggi, di estremi sconosciuti, che abbiano autorizzato la decurtazione del punteggio.

Sintesi dei Motivi di ricorso :

- I. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE: ART. 1 E 2 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SS; ART. 3 E 97 COSTITUZIONE.- ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA VIOLAZIONE E APPLICAZIONE DEL DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 MAGGIO 1994, N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI ANCHE COSTITUZIONALI DEL PUBBLICO CONCORSO. ILLOGICITÀ CONTRADDITTORIETÀ. ECCESSO DI POTERE. CARENZA DI MOTIVAZIONE. I provvedimenti impugnati violano il principio generale di motivazione, di trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa e di necessità della predeterminazione di chiari criteri di selezione, principi previsti peraltro oltre che dalla Legge n. 241/90 anche dall'ancora valido articolo 8, 12 e seguenti del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 497 e dai i principi ivi declinati. L'Amministrazione, come visto in fatto, decurta il punteggio attraverso un operato non conoscibile e immotivato. La ricorrente può soltanto prendere atto che nello schema di riepilogo dell'attività di valutazione la Commissione ha espresso un punteggio a Lei favorevole, mentre l'Ufficio lo ha decurtato, nessuno risponde ai reclami. D'altro canto la problematica relativa al codice alfa numerico utilizzato per individuare la classe di insegnamento, non può assolutamente rappresentare una motivazione idonea alla decurtazione del punteggio relativo ad un servizio comunque prestato e relativo alla stessa materia.
- II. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI; TRAVISAMENTO DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. 9 Vista la mancata risposta al reclamo avanzato alla P.A. si ritiene che l'operato della Amministrazione sia ulteriormente censurabile sempre sotto il profilo del principio della partecipazione "dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti" e del mancato

esercizio dell'autotutela.

- III. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI; ECCESSO DI POTERE PER 10 DIFETTO DEI PRESUPPOSTI; TRAVISAMENTO DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. Sempre rimanendo nell'ambito di un giusto procedimento, questo operato va inoltre censurato per il fatto che non vi è traccia di alcun criterio di attribuzione di questi punteggi relativamente al profilo in questione, tanto che la ricorrente non può comprendere come mai nel riepilogo la Commissione attribuisce un punteggio e l'Ufficio un altro, senza alcuna trasparenza e senza alcun verbale che possa far comprendere, contenere ed esprimere il provvedimento.

Sintesi dei motivi dell'Atto dei motivi aggiunti

- I. I provvedimenti impugnati violano il principio generale di motivazione, di trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa e di necessità della predeterminazione di chiari criteri di selezione, principi previsti peraltro oltre che dalla Legge n. 241/90 anche dall'ancora valido articolo 8, 12 e seguenti del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 497 e dai i principi ivi declinati. L'Amministrazione, come visto in fatto, torna a decurtare il punteggio attraverso un operato non conoscibile e immotivato.
- II. Torna anche ad emergere la gravissima violazione del principio di partecipazione al procedimento di cui alla Legge n. 241/90, considerato che la P.a. ha continuato a non dare alcuna risposta al reclamo avanzato alla P.A. e anche considerando il mancato esercizio dell'autotutela
- III. Si rinnova inoltre l'illegittima mancanza di ogni criterio di attribuzione di questi punteggi relativamente al profilo in questione e senza alcun verbale che possa far comprendere, contenere ed esprimere il provvedimento dell'Amministrazione. Ora, ricordiamo come ai sensi dell'art. 15 del citato DPR 487/94 "Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario"

3. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso di interesse per la parte ricorrente.

4. **Lo svolgimento del processo** può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

5. Indicazione ordinanza che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami

La presente notifica per Pubblici Proclami è stata autorizzata dall' Ordinanza n. **_04915___/_2025__ REG.PROV.COLL.**emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione TERZA Bis su ricorso r.g. n. 10784/2024 che dispone la notifica per pubblici proclami nei termini indicati nell'ordinanza stessa e nella Ordinanza 836/2019.